

 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE GALILEO GALILEI	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI" Via al Bacco, 54 - 23823 - Colico (Lc) Tel. 0341/940.198 - C.F. 83007780139 E-mail: lcic806008@istruzione.it – Pec: lcic806008@pec.istruzione.it Sito: www.galileicolico.edu.it	Ministero dell'Istruzione e del Merito 
---	--	---

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

TITOLO II. PERSONALE ED ORGANISMI SCOLASTICI

CAPO 5. ORGANI COLLEGIALI

Tutti gli Organi di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore corresponsabilità della vita scolastica, accrescendo la collaborazione tra docenti, alunni e genitori.

Art. 1 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE Scuola Infanzia, INTERCLASSE Scuola Primaria

Art. 1 – Consiglio di Intersezione (Scuola dell' Infanzia), Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria)

Il Consiglio Intersezione (Infanzia) e Interclasse (Primaria) è unico per l'intero plesso scolastico. È composto dal Dirigente scolastico, da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna classe, eletto nel corso delle assemblee di classe che si svolgono nel mese di ottobre.

Il Consiglio dura in carica un anno scolastico e si riunisce, di norma, nel pomeriggio di un giorno scolastico. Sono previste indicativamente quattro riunioni nel corso dell'anno.

Il Consiglio di (Intersezione) e (Interclasse) ha le seguenti competenze:

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito all'azione educativa e didattica e a eventuali iniziative di sperimentazione;
- favorire e sviluppare i rapporti di collaborazione tra docenti, genitori e alunni.

La valutazione periodica e finale degli alunni, il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari spettano, ai sensi della normativa vigente, al Consiglio di Interclasse riunito con la sola componente docente.

Art. 2 CONSIGLIO DI CLASSE Scuola Secondaria di Primo Grado

1. È uno per classe. È costituito dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, durante le assemblee di ottobre. Dura in carica un anno e si riunisce di norma in un pomeriggio di un giorno scolastico (indicativamente sono previste tre/quattro riunioni per anno); le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
2. Ha le seguenti competenze:
 - formulare al Collegio dei docenti proposte relative all'azione educativa e didattica e ad

iniziative di sperimentazione;

- agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e studenti.
- La valutazione periodica e finale degli alunni, il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari spettano a ciascun Consiglio di classe riunito con la sola presenza dei docenti.

Art. 3 CONSIGLIO D'ISTITUTO

(art. 8 e seguenti D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)

1. Il C.d.I. è unico per l'intero Istituto Comprensivo, dura in carica tre anni e si riunisce di norma una sera al mese.
2. Il C.d.I. è composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti dei Docenti, da due rappresentanti del personale ATA, da otto rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Presidente del C.d.I. è eletto tra i rappresentanti dei genitori.
3. La prima seduta, dopo le elezioni, è presieduta dal Dirigente Scolastico. Durante tale seduta, viene eletto il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori. La votazione ha luogo a scrutinio segreto.
4. Il Consiglio può eleggere anche un Vice-presidente che sostituisca il Presidente in caso di malattia o impedimento.
5. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente del C.d.I. con almeno 5 giorni di anticipo per le sedute ordinarie e 3 giorni per le sedute straordinarie. Per motivi straordinari il Consiglio potrà essere convocato qualora ne venga fatta richiesta dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei Consiglieri.
6. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione, deve essere affisso all'albo; l'ordine del giorno viene formulato dal Presidente sentito il parere della Giunta. Ogni membro del Consiglio, i Consigli di Classe ed Interclasse, il Collegio dei Docenti hanno il diritto di proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno sottoponendoli alla Giunta Esecutiva.
7. I membri del Consiglio possono, durante l'ora di apertura al pubblico, accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni sugli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.
8. La seduta diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.
9. Alle sedute del C.I. parteciperà anche il DSGA tutte le volte che il D.S. lo riterrà opportuno, senza diritto di voto.
10. Il Presidente individua, tra i membri, il Segretario della seduta. Il verbale deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito delle votazioni; viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta successiva, depositato sul libro dei verbali e firmato dal Presidente e dal Segretario. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
11. Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi; si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.
12. Avuta la parola dal Presidente, tutti i membri hanno diritto di intervenire, per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
13. Al momento della votazione, i votanti possono esporre le motivazioni del loro voto o della loro astensione; le dichiarazioni dovranno essere verbalizzate. Durante la votazione, nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone, mediante il sistema delle schede segrete. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può più essere ripetuta.
14. I membri del C.I. sono dichiarati decaduti per *perdita dei requisiti di eleggibilità* e per *assenza*

ingiustificata per tre sedute consecutive. I componenti possono dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni sono date per iscritto.

15. Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori e può costituire commissioni di lavoro.
16. Le sedute, tranne quando si discutono argomenti che riguardano singole persone, sono pubbliche. Il pubblico, comunque, non ha diritto di parola. In caso il comportamento del pubblico non sia corretto, il Presidente può interrompere la seduta e continuare i lavori in forma non pubblica.
17. In linea di massima le sedute del Consiglio non dovranno avere una durata superiore alle tre ore. Nel caso che in detto tempo non si possa esaurire l'o.d.g. previsto, la seduta sarà rimandata a nuova data scelta in comune accordo dei partecipanti.
18. Il C.d.I. ha le seguenti competenze:
 - delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
 - prende decisioni in merito all'impiego dei mezzi finanziari necessari al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
 - adotta il Regolamento interno dell'Istituto;
 - delibera eventuali adattamenti e modifiche al calendario scolastico in relazione alle necessità didattiche e del territorio, in ossequio alla normativa vigente;
 - ha competenze in ordine all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, fatte salve le disposizioni di Legge, nell'ambito delle possibilità offerte dall'Autonomia;
 - individua i criteri generali per la programmazione delle attività scolastiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;
 - delibera i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi stesse (l'assegnazione è disposta dal Dirigente scolastico);
 - stabilisce i criteri per l'espletamento del servizio da parte del personale amministrativo e ausiliario;
 - esprime un parere all'Amministrazione comunale sull'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, al di fuori dell'orario delle lezioni.
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo.
19. Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale (art. 45, D.L. 129/2018)
 1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
 - a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) partecipazione a progetti internazionali;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Art. 4 GIUNTA ESECUTIVA

1. È costituita dal Dirigente scolastico, che la presiede per legge, da due rappresentanti dei genitori, da un docente e da un rappresentante del personale non docente (tutti i membri sono eletti tra i membri del Consiglio di Istituto). Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi funge da segretario.
2. Si occupa dei lavori preparatori al Consiglio di Istituto, quindi si riunisce circa una settimana prima di ogni Consiglio di Istituto.
3. Tra i compiti più importanti, predispone le proposte di Programma Annuale e di Conto Consuntivo che verranno discusse in Consiglio di Istituto.

Art. 5 ORGANO DI GARANZIA PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI

1. Secondo quanto disposto dal DPR n. 235 del 21.11.2007 (che ha modificato gli articoli 4 e 5 del "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui al DPR n. 249 del 24.06.1998), contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola ed istituito dal Consiglio di Istituto.
2. Come si evince dal DPR, la sanzione disciplinare deve avere una funzione educativa, finalizzata al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. In relazione alla possibilità di impugnazione della sanzione, il DPR finalizza tale possibilità alla garanzia de "Il diritto di difesa" dello studente e della snellezza e rapidità del procedimento stesso.
4. Entro **quindici giorni** dalla comunicazione dell'irrogazione è possibile ricorrere contro la

sanzione disciplinare comminata allo studente: chiunque vi abbia interesse (genitori, studente), deve rivolgersi all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che il Decreto prevede sia istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

5. L'Organo di Garanzia, che resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio d'Istituto, è costituito da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - 2 genitori, eletti dal Consiglio d'Istituto;
 - 2 docenti, eletti dal Consiglio d'Istituto
6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico.
8. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata.
9. Della decisione deve essere data informazione scritta a coloro che hanno richiesto l'intervento dell'Organo di Garanzia.
10. L'Organo di Garanzia può essere chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Art. 6 COLLEGIO DOCENTI

(Art. 7. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e s.m.i.)

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. Il collegio dei docenti:

a) elabora il PTOF sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

b) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;

d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

g) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione

h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) adotta le iniziative previste per gli studenti stranieri come da normativa vigente;

o) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti.

7. Il Collegio delibera a maggioranza, con voto palese, tutte le questioni di carattere tecnico-organizzativo e didattico.

Art. 7 COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

(art. 11 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dall'art. 1, c. 129, L. 107/2015)

1. Il Comitato di Valutazione ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.
2. Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti sopra citati, è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
5. Il comitato esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.